## Modifica d'ordinanza (OEAE) riguardante il fermo e il sostegno finanziario corrisposto dalla Confederazione ai centri di partenza cantonali

## Panoramica delle modifiche rispetto al diritto vigente

## Ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281)

Diritto vigente	Avamprogetto
Art. 15 cpv. 1	Art. 15 cpv. 1
<sup>1</sup> In caso di fermo secondo l'articolo 73 LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.	<sup>1</sup> In caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettere a e b LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.
	Nuovo art. 15 <i>a</i> Partecipazione alle spese d'esercizio dei centri cantonali di partenza
	(art. 82 cpv. 3 lett. b e art. 73 cpv. 1 lett. c LStrI)  1 Si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine (art. 82 cpv. 3 lett. b LStrI) se:
	a. per un periodo protratto non è più possibile consegnare le persone interessate alle autorità di uno Stato limitrofo il giorno in cui vengono fermate;
	b. la sistemazione delle persone interessate in altri alloggi cantonali non può essere garantita e deve quindi avvenire in un centro cantonale di partenza nell'area di confine; e
	c. le procedure di consegna allo Stato limitrofo vengono semplificate grazie alla sistemazione in un centro cantonale di partenza nell'area di confine.
	<sup>2</sup> In caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera c LStrI viene corrisposto al Cantone un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno.
Art. 15a Comunicazione di dati riguardanti la carcerazione amministrativa	Art. 15abis